



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Quanto costa impugnare le multe stradali: conviene davvero?

Autore: Angelo Greco | 22/06/2012



Per il nostro disastroso (e disastroso) sistema giudiziario, impugnare una multa è una scelta che solo i più "ricchi" possono permettersi.

Una multa per **divieto di sosta** ammonta a circa **38 euro** (76 euro se il parcheggio è su marciapiede): un importo che, per quanto basso, può essere odioso da pagare se la contravvenzione è errata o illegittima. In questi casi, seppur a malincuore, per ottenerne l'**annullamento** occorre ricorrere al giudice di pace. Ma a che costo? Vediamolo.

Per impugnare una multa di importo inferiore a 1.100,00 euro è necessario acquistare un "contributo unificato" di **43 euro**. Si tratta di una sorta di marca da bollo fornita dai tabacchini che, come ben si può intuire, corrisponde quasi al

100% del valore della contravvenzione stessa: il che rende già antieconomico il ricorso, posto l'aggravio di spese per il cittadino e l'incertezza della vittoria.

Per chi, però, ne faccia una "questione di principio" e intenda agire, si profila una causa della durata di circa un anno e almeno due o tre udienze.

Poniamo che l'automobilista **vinca** il giudizio.

A questo punto, a rigor di diritto, il giudice dovrebbe **condannare la parte soccombente** (per es. il Comune, per conto della polizia municipale) a rifondere al cittadino le spese anticipate per la causa (cioè le 37 euro per l'acquisto del contributo unificato).

In verità, questa circostanza non capita sempre, perché a volte il magistrato dispone la "**compensazione delle spese**" (ossia, stabilisce che ogni parte sostenga la sua parte di costi del giudizio). Questo - che dovrebbe avvenire solo se la vittoria non è stata netta o se le ragioni della controparte avevano, almeno sul piano sostanziale, una valida giustificazione - in verità accade frequentemente e senza sufficienti motivazioni.

Se, tuttavia, il ricorrente abbia ottenuto la condanna della controparte alle spese processuali, egli

dovrà notificare all'ente la sentenza e l'atto di precetto: formalità necessarie se intende procedere a riscuotere forzosamente le somme dovutegli.

Qui subentra il problema delle nostre **pubbliche amministrazioni**, in perenne "bolletta". Gli enti pubblici non pagano "con le buone", neanche a suon di diffide.

Così, al povero cittadino non resta che iniziare un nuovo, ennesimo, procedimento, che si chiama "**esecuzione forzata**".

Se l'ente ha un **conto corrente attivo**, allora si può procedere col pignoramento delle somme presso l'istituto di credito. Per fare ciò, è necessario disporre di un avvocato, corrispondergli l'onorario e pagare le spese minime di notifica del pignoramento (poche decine di euro). Ma soprattutto è necessario sperare che tali somme non risultino **vincolate** a spese per finalità pubbliche (nel qual caso, un orientamento giurisprudenziale ne esclude la pignorabilità).

In alcuni tribunali, per ottenere una sentenza che aggiudichi il credito è necessario attendere più di un anno.

La percentuale di cittadini che rinunciano a questa sofferenza è estremamente alta, così come resta alta - ma questa ne è una normale conseguenza - la percentuale delle **multe pagate** benché illegittime.

Il **diritto alla tutela giudiziaria** si trova garantito dalla nostra Costituzione **[1]**. Ma evidentemente, come in tanti altri casi, si tratta di una previsione di **forma** e non di **sostanza**.

Note

[1] Art. 24 Cost. *“Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari”*.